

PRESCRIZIONI PER AVVALERSI DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

(requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli stabilimenti di lavaggio a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso)

1. Caratteristiche tecnico costruttive degli impianti

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 03/02/1977, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Tali macchine lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio

- a) il presente provvedimento ha validità 15 anni ed il rinnovo deve essere chiesto almeno 60 giorni prima della scadenza.
- b) L'esercizio e la manutenzione delle macchine lavasecco a ciclo chiuso devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al paragrafo 1.
- c) Qualunque anomalia di funzionamento delle macchine, tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza delle stesse.
- d) I gestori degli stabilimenti nuovi, modificati o trasferiti, trascorsi 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione hanno 60 giorni di tempo per effettuare la messa in esercizio dell'impianto. La data di messa in esercizio deve essere comunicata dal gestore per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, a questo servizio, all'ARPA Lazio e al sindaco del Comune interessato.
- e) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla Parte V, il gestore deve annotare su un apposito registro, per ciascuna macchina lavasecco installata, quanto di seguito indicato:
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
 - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
 - giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico o ciclo massimo della macchina in kg
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)

f) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia **inferiore a 20g/kg**, ovvero che:

$$(A+\sum B-\sum D-E)/(\sum C) < 0,020$$

dove \sum sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

- g) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato lo stabilimento, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente l'autorizzazione, copia delle registrazioni di cui alla lettera e) e del piano di gestione dei solventi di cui alla lettera f).
- h) Qualunque modifica apportata allo stabilimento dovrà essere preventivamente comunicata. Qualora l'Amministrazione Provinciale ritenesse la suddetta modifica sostanziale, la società/ditta dovrà presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale

| | | |
|--------|------|----------------|
| Labico | | |
| Luogo | Data | Il dichiarante |